

elaborato a)



AFFIDAMENTO DI CONTRATTI E SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI AVIGLIANO

**LETTERA DI INVITO / DISCIPLINARE DI GARA
NORME PER LA FORMULAZIONE, PRESENTAZIONE ED
ESAME DELLE OFFERTE**

Prot. n.

Avigliano li,

Spettabili Compagnie di Assicurazione
Loro Sedi

Oggetto: Invito alla procedura per l'affidamento di contratti e servizi assicurativi diversi in favore del Comune di Avigliano.

PREMESSE

Con Determinazione n. del, questa Amministrazione Comunale (di seguito definita anche e più brevemente S.A.) ha indetto una procedura per l'affidamento dei servizi assicurativi, interamente svolta tramite la piattaforma telematica MePA accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it.

Pertanto tutte le Compagnie Assicuratrici in possesso dei requisiti richiesti potranno presentare offerta per l'affidamento dei servizi in oggetto, di seguito, meglio specificati, alle condizioni tutte di cui alla presente lettera di invito / disciplinare.

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore (....) del giorno (../../....).

L'affidamento avviene, per Lotti diversi, mediante procedura mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023 previa RDO evoluta, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio di competenza del Comune di Avigliano (PZ). Codice NUTS ITF51.

Il Responsabile unico del progetto è, e-mail, pec

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento e di esecuzione è

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La S.A. non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La S.A. si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e ai manuali che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma MePa di Consip.

In ogni caso è indispensabile:

1. disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
2. disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
3. avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
4. avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i) il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- lettera di invito / disciplinare di gara;
- modello di domanda / istanza di partecipazione (all. b);
- dichiarazioni integrative (all. c);
- modello per la formulazione dell'offerta tecnica (all. d);
- modelli per la formulazione dell'offerta economica n. 3, uno per ogni lotto (all. e.1 - e.3);
- capitolati speciali / schema di contratto n. 4, (all. f.1- f.2.1; f.2.2 – f.3);
- report sinistri anni precedenti.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare fissato dalla S.A. e indicato in piattaforma, telematicamente attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Tabella 1

Lotto		CIG	importi imponibili	
N.	Oggetto		su base annua	per la durata complessiva (1)
1	Incendio Patrimonio	11.000,00	55.000,00
2	2.1 - Infortuni	3.500,00	17.500,00
	2.2 - Danni veicolo proprio		
3	Responsabilità Civile Patrimoniale (RCP)	7.500,00	37.500,00
Importo a base di gara			22.000,00	110.000,00
Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso			0	0
A) + B) Importo complessivo oltre imposte			22.000,00	110.000,00

(1) Vedi successivo art. 3.1

Gli importi a base di gara comprendono i costi della manodopera previsti dall'articolo 41 commi 13 e 14 del decreto legislativo 36/2023 che la stazione appaltante ha stimato aventi un'incidenza media pari al 2,6% dell'importo a base di gara (fonte ANIA Trends Indici Aziendali 2023), come di seguito indicato:

Tabella 2

Lotto		base d'asta su base annua	di cui (2,6%)	costi della mano d'opera
N.	Oggetto			su base annua
1	Incendio Patrimonio	11.000,00		286,00
2	2.1 - Infortuni	3.500,00		91,00
	2.2 - Danni veicolo proprio			
3	Responsabilità Civile Patrimoniale (RCP)	7.500,00		195,00

Tali costi, nel caso dei servizi assicurativi, sono quantificabili in un valore marginale rispetto al premio cosiddetto "puro" (cioè di natura finanziaria) ed hanno una connotazione tale da farli ricadere nell'organizzazione imprenditoriale. La stima tiene altresì conto della disciplina dei rapporti tra le imprese di assicurazione e il personale dipendente non dirigente di cui al CCNL Ania- assicurativi 2022-2024 applicabile al presente appalto ai fini e per gli effetti dell'art. 11 del Codice.

Pertanto, tenuto conto della delibera ANAC n. 528 dd. 15.11.2023, la lettura sistematica della prima parte dell'art. 41, comma 14 del D. lgs n. 36/2023, secondo il quale i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso e della seconda parte della norma che riconosce al concorrente la possibilità di dimostrare che il ribasso complessivo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, si ritiene che il costo della manodopera, seppur quantificato e indicato separatamente negli atti di gara, rientri nell'importo complessivo a base di gara su cui applicare il ribasso offerto dall'offerente. Di conseguenza, in applicazione quanto sopra disposto, la percentuale di ribasso indicata dal concorrente verrà applicata all'intero importo ribassabile a base di gara, comprensivo dei costi della manodopera.

Il contratto collettivo applicato è il CCNL Ania- assicurativi 2022-2024 (Codice CNEL: J121/J131).

Per la presente procedura non sono previsti rischi interferenziali di cui all'articolo 26 comma 3 del decreto legislativo 81/2008 per cui l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

Tabella 3

n.	Descrizione servizi/beni/lavori		CPV	P (principale) S (secondaria)
1	Incendio Patrimonio	copertura contro i danni al patrimonio immobiliare e relativo contenuto dall'incendio e rischi aggiuntivi	66.51.52.00-5	P
2	Infortuni	lesioni occorse al personale in missione autorizzato alla guida del proprio veicolo	66.51.21.00-3	P
	Danni veicolo proprio	Danni al proprio veicolo in occasione di missioni autorizzate	66.51.41.10-0	P
3	RCP	responsabilità civile generale per danni patrimoniali	66.51.64.00-4	P

3.1. DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è dalle ore 24:00 del 31.01.2026 alle ore 24:00 del 31.01.2029.

La rateizzazione è semestrale (31 luglio – 31 gennaio).

3.2. REVISIONE PREZZI

Si rimanda agli artt. 2.2. e 2.3 dei Capitolati Speciali di appalto.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzioni di rinnovo dei contratti: I contratti assicurativi ha la durata e rateizzazione precisata al precedente punto 3.1, conformemente a quanto previsto nei documenti di gara.

Alla scadenza e previa verifica della congruità delle condizioni è facoltà del Contraente:

- 3.3.1 procedere alla proroga contrattuale sino al massimo di ulteriori mesi 24, ai sensi del disposto di cui all'art. 120, comma 10 del Codice, anche in più soluzioni;
- 3.3.2 procedere ad una proroga tecnica dello stesso contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di riaffidamento del contratto, sempreché ricorrano le condizioni di cui all'art. 120, comma 11 del Codice e comunque per un periodo massimo di mesi sei.

Tali facoltà possono essere esercitate dal Contraente una o più volte nell'ambito di tali periodi e la Società Assicuratrice è espressamente tenuta ed obbligata a eseguire le prestazioni contrattuali e quindi garantire copertura assicurativa, a semplice richiesta scritta dell'Ente.

Si precisa che:

- è facoltà del Contraente attivare entrambe le suddette opzioni di proroga, anche successivamente;
- la proroga tecnica di cui al precedente punto 3.3.2 è sempre possibile.

In tutti i casi innanzi specificati, a semplice richiesta scritta del Contraente, la Società Assicuratrice è espressamente tenuta ed obbligata all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Contraente stesso.

Al Contraente competerà il pagamento dei premi in pro rata temporis e le eventuali regolazioni maturate sino alla definitiva scadenza della polizza.

Alla scadenza definitiva, i contratti si intenderanno cessati senza obbligo di ulteriori comunicazioni.

L'esercizio delle opzioni di proroga è comunicato all'appaltatore preferibilmente almeno 30 giorni prima della scadenza dei contratti.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici (Compagnie di assicurazione) che abbiano legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo assicurativo in argomento, in base al D. Lgs n. 209/2005 e ss.mm.ii., possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Possono partecipare anche Compagnie di assicurazione appartenenti ad altri stati membri dell'Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento (art. 23 D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 D. Lgs 209/2005 e ss.mm.ii.) nel territorio dello stato italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione.

Fermo l'obbligo di copertura del 100% dei rischi oggetto di appalto possono partecipare alla gara gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici e le associazioni temporanee di cui all'art. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti al singolo lotto:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;

- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro la tempistica richiesta dalla S.A., dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

4.1. SOGGETTI COSTITUITI NELLA FORMA DELLA COASSICURAZIONE

L'assicurazione è ripartita per quote tra gli operatori economici indicati nel riparto indicato nel modulo di offerta e l'operatore economico designato quale delegatario sarà tenuto ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l'intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli assicuratori presso le quali il rischio è stato assicurato o ripartito. L'operatore economico designato quale delegatario, pertanto, è espressamente obbligato ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare al contraente/assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, ferma la responsabilità solidale tra gli operatori economici in coassicurazione, in parziale deroga al disposto dell'art. 1911 c.c.

4.2. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA DI LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.

In caso di offerta presentata e sottoscritta da parte della rappresentanza generale per l'Italia di Lloyd's Insurance company S.A., dovranno essere specificati:

- denominazione, sede legale, domicilio fiscale della Rappresentanza Generale, P.IVA, nominativo del legale rappresentante;
- numero e/o denominazione e indirizzo del sindacato sottoscrittore (e/o dei sindacati sottoscrittori con indicazione delle quote di partecipazione al rischio);
- nominativo del soggetto giuridico autorizzato e incaricato dalla Rappresentanza Generale (per conto dei sottoscrittori) in caso di aggiudicazione a gestire in Italia il contratto oggetto di offerta e i sinistri

(denominazione, sede legale, domicilio fiscale, P.IVA, legale rappresentante, soggetto responsabile nei confronti della stazione appaltante).

N.B. qualora il soggetto gestore del contratto e il soggetto gestore dei sinistri non coincidano, andranno indicati entrambi i soggetti con tutte le specifiche richieste.

4.3. PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA

La Società capogruppo/delegataria deve ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici/Società facenti parte del raggruppamento, pari ad almeno il 60%, mentre le singole Società (coassicuratrici/deleganti/mandanti) dovranno ritenere una quota del rischio pari ad almeno il 20%. La presentazione di offerta in forma singola o in qualità di coassicuratrice delegante/delegataria o di mandante/mandataria preclude la presentazione di altre diverse offerte in forma singola, oppure in altro riparto di coassicurazione o raggruppamento a pena di esclusione; non è ammessa la compartecipazione in forma singola ed in differenti raggruppamenti di imprese che abbiano identità totale o parziale delle persone che rivestono il ruolo di legale rappresentante.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b) Autorizzazione di legge ai sensi del D. Lgs. 209/2005 all'esercizio dei rami assicurativi oggetto della presente gara. Possono partecipare anche concorrenti appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio dello Stato italiano, in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) Premi complessivamente intermediati nei rami danni, nel triennio precedente, per almeno € 10.000.000,00 annui, imposte escluse

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante copia dei bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante la misura (importo) del requisito richiesto.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il suddetto requisito è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) Esecuzione negli ultimi dieci anni di almeno n. tre servizi analoghi a favore di Enti e/o Soggetti pubblici, con premi intermediati non inferiori al valore del lotto a cui si intende partecipare, indicando l'Ente, importo dei premi intermediati su base annua ed il periodo di riferimento.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante quanto richiesto.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE, COASSICURAZIONE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di cui al punto 6.1, relativi all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane e all'Autorizzazione di legge ai sensi del D.Lgs. 209/2005 all'esercizio dei rami assicurativi oggetto della presente gara, devono essere posseduti:

- da ciascun componente del raggruppamento/coassicurazione/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito di cui al punto 6.2 relativo ai premi complessivamente intermediati nei rami danni nel triennio precedente su base annua, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo/coassicurazione tenendo conto della propria quota minima di partecipazione come previsto al precedente punto 4.3

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3 deve essere posseduto almeno dalla capogruppo/delegataria.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di cui al punto 6.1, relativi all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane e all'Autorizzazione di legge ai sensi del D.Lgs. 209/2005 all'esercizio dei rami assicurativi oggetto della presente gara, devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario

l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro il termine indicato dalla stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Data la natura del servizio, non è ammesso

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore), oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori.

10. SOPRALLUOGO

Non è previsto.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma MePa. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

La documentazione è firmata dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine indicato sulla Piattaforma e/o nella lettera di invito a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

11.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'“**OFFERTA**” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare;

C – Offerta economica una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;

- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda. Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio la S.A. fisserà un termine affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine indicato, la S.A. procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la S.A. può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La S.A. può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine precisato dalla stazione appaltante.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma MePa per compilare o allegare la seguente documentazione:

1. domanda di partecipazione;
2. dichiarazioni integrative;
3. eventuale procura;
4. eventuale documentazione in caso di avvalimento;
5. eventuale documentazione per i soggetti associati.

13.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione, è redatta secondo il modello di cui all'allegato sub a), nel quale devono essere indicati:

1. i seguenti dati, riferiti al soggetto che sottoscrive la domanda ed all'operatore che rappresenta: dati personali, qualifica, ragione sociale, domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC;
2. forma societaria (impresa individuale, società commerciale, etc.);
3. modalità di partecipazione alla gara (concorrente singolo o concorrente in forma associata ed in questo secondo caso precisando secondo quanto previsto);
4. i lotti per i quali si intende presentare offerta.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di coassicurazione o di consorzio ordinario o di aggregazione di imprese o di GEIE non ancora costituiti, l'istanza (unica) deve essere presentata dalla mandataria-capogruppo, deve contenere la composizione del raggruppamento e deve essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla gara, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o coassicurazione o consorzio o aggregazione o GEIE, indicando le rispettive percentuali di partecipazione. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi ordinari o aggregazioni di imprese o di GEIE già

costituiti, l'istanza (unica) deve essere presentata e sottoscritta dalla mandataria-capogruppo in nome e per conto proprio e di tutte le mandanti, sempre indicando le rispettive percentuali di partecipazione.

13.2. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Il concorrente (in caso di partecipazione in forma associata, ogni singolo soggetto) rende una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e secondo il Modello allegato sub b), con la quale dichiara:

1. i seguenti dati, riferiti al soggetto che sottoscrive la domanda ed all'operatore che rappresenta: dati personali, qualifica, ragione sociale, domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA;
2. l'insussistenza o meno delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 (come confermato e meglio specificato nel DGUE);
3. l'insussistenza o meno delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) in relazione ai soggetti di cui al punto precedente (come confermato e meglio specificato nel DGUE);
4. l'insussistenza o meno delle altre cause di esclusione in relazione all'operatore economico (come confermato e meglio specificato nel DGUE);
5. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali);
6. che l'offerta economica presentata è remunerativa, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
7. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
8. i soggetti / strutture del concorrente che, in caso di aggiudicazione del contratto, svolgeranno i servizi/funzioni di gestione, specificando, per ogni servizio funzione previsto (gestione amministrativa; gestione tecnica; gestione sinistri) le seguenti informazioni:

servizio - funzione	gerenza, agenzia,	indirizzo	e-mail	pec
	responsabile	n. telefono - portatile		
struttura di riferimento				
gestione amministrativa e tecnica				
gestione sinistri				

(NB in assenza o carenza di indicazioni, tutti i rapporti inerenti il contratto assicurativo saranno tenuti con il soggetto che sottoscrive l'offerta, anche per quanto concerne la gestione dei sinistri);

9. l'impegno a comunicare qualsiasi variazione dovesse intervenire in corso di appalto nelle strutture e nelle persone incaricate dall'aggiudicatario di gestire i contratti e i servizi, di cui al precedente punto;
10. di applicare il CCNL di categoria o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;

11. *per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia*, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
12. di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 26 della lettera di invito 7 disciplinare;
13. di non avere nulla a pretendere nei confronti della stazione appaltante nell'eventualità in cui, per qualsiasi motivo, non si dovesse procedere all'affidamento.

13.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

13.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

13.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

14. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce nella Piattaforma, *per ogni singolo lotto a cui intende partecipare*, il relativo modello di offerta tecnica di cui all'allegato d), con l'indicazione di tutti i dati richiesti. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 11.

In particolare, il concorrente dovrà:

- precisare se accetta integralmente e senza alcuna variazione le condizioni di assicurazione di cui al Capitolato/i Speciale/i o se intende proporre varianti ed in questo secondo caso dovrà:
- precisare a quale articolo la variante si riferisce. Nel caso in cui non sia chiaramente desumibile a quale articolo la variante si riferisce, l'offerta viene esclusa;
- precisare se la variante proposta sostituisce integralmente l'articolo / gli articoli indicato/i o se lo/i modifica/no e/o integra/no;
- descrivere ed illustrare la variante in modo chiaro ed esaustivo, in modo tale da consentirne la disamina senza equivoci interpretativi da parte della commissione giudicatrice;
- specificare se si tratta di:
 - a) una variante migliorativa rispetto a quanto indicato nelle condizioni di assicurazione di cui al Capitolato Speciale;
 - b) una variante peggiorativa rispetto a quanto indicato nelle condizioni di assicurazione di cui al Capitolato Speciale;
 - c) una variante di precisazione alle condizioni di assicurazione di cui al Capitolato Speciale, ovvero di equivalente valore, tali da non modificare la portata della copertura e/o tale da costituire mera precisazione o diversa formulazione di analogo contenuto;

Le varianti che prevedono per lo stesso articolo del Capitolato Speciale sia elementi migliorativi sia elementi peggiorativi dovranno essere riportati su due distinti righi dell'offerta tecnica. L'offerta migliorativa e l'offerta peggiorativa devono essere distinte. Ciascuna variante è valutata separatamente.

NB: in caso non venga barrata alcuna opzione e il modulo sia presentato senza alcuna indicazione di varianti, si intenderà valida la prima, ovvero l'accettazione incondizionata di tutte le clausole del Capitolato Speciale; nel caso in cui il concorrente descriva varianti nel modello di offerta, saranno prese in considerazione le varianti proposte anche se il concorrente abbia omissso di barrare la relativa opzione.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

15. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce nella Piattaforma, *per ogni singolo lotto a cui intende partecipare*, il relativo modello di offerta economica, di cui agli allegati e.1-e.5, con l'indicazione di tutti i dati richiesti, compreso la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 11.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE		Max
16.1 - PARTE TECNICA (PT)		70,00
16.1.a	Accettazione CT (no varianti)	60,00
16.1.b		
16.1.c		
16.1.d		
Qualità dell'offerta (eventuali varianti)		10,00
16.2 - PARTE ECONOMICA (PE)		30,00
totali		100,00

16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

16.1.a - Qualità dell'offerta - Varianti:

- Sono ammesse varianti ("migliorative" o "peggiorative") al Capitolato Speciale, purché:
 - se peggiorative, in numero non superiore a 5; se migliorative in numero non superiore a 10; in caso di presenza di varianti in numero superiore a quelli suddetti, verranno considerate solo le prime in ordine di numerazione;
- la variante che abbia impatto su una pluralità di elementi di cui ad un singolo articolo del Capitolato Speciale, sempreché tutti positivi o negativi, verrà conteggiata una sola volta considerando complessivamente gli elementi che dall'adozione della variante risultino modificati;
- l'eventuale variante proposta che rechi contestualmente elementi migliorativi ed elementi penalizzanti delle prestazioni previste dal Capitolato Speciale, verrà valutata con applicazione del precedente punto b) e con attribuzione distinta del punteggio, in riferimento sia all'elemento/i di miglioria/e sia all'elemento/i penalizzante/i;
- le varianti che pur avendo contemporaneamente riflessi formali su più clausole del Capitolato Speciale, (es. oggetto dell'assicurazione – esclusioni), non comportano effetti diversi sulla copertura assicurativa e sulla ampiezza delle garanzie, vengono conteggiate una sola volta.

16.1.b - Non è ammessa (e pertanto non si procederà all'apertura della relativa offerta economica):

- la sostituzione integrale del Capitolato Speciale;
- l'offerta formulata in modo equivoco o poco chiaro, tale da non consentire una corretta valutazione da parte della commissione di gara;
- l'offerta che presenti varianti peggiorative di qualsiasi genere ad uno solo dei seguenti articoli del Capitolato Speciale (caratteristiche minime):

Sezione	Articolo
Norme che regolano l'assicurazione in generale	<ul style="list-style-type: none"> Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio Gestione del contratto Rinvio alle norme di legge – Foro competente Interpretazione del contratto

	▪ Disciplina dell'appalto
Norme che regolano la gestione dei sinistri	▪ Informazioni sui sinistri

Non saranno ammesse alle fasi successive della procedura le offerte che conseguano, per quanto concerne il merito tecnico:

- c.1 un punteggio complessivo inferiore a 35,00;
- c.2 in relazione alla singola variante: una detrazione, ai sensi della tabella B del successivo punto 16.1.d), superiore o uguale a 7,6 punti.
- d) E' fatta salva, in ogni caso, facoltà della Commissione giudicatrice di escludere dalla gara - non procedendo quindi all'apertura della relativa offerta economica - il concorrente la cui offerta tecnica risulti non accoglibile per la presenza di elementi che dequalificano complessivamente la prestazione contrattuale, pregiudicando gravemente l'interesse della Stazione Appaltante rendendo, a giudizio della Commissione, non conveniente la stipula del contratto assicurativo che ne risulterebbe.

16.1.c - Tipologia delle varianti

L'attribuzione dei punteggi è fatta, ad insindacabile giudizio della Commissione di gara, sulla scorta dei seguenti criteri:

- a) alle offerte che accettino integralmente senza alcuna variante le condizioni di assicurazione di cui al Capitolato Speciale posto a base di gara o che prevedano varianti di mera precisazione (vedi successivo punto b), saranno attribuiti 60 punti;
- b) alle offerte che prevedano varianti di "precisazione" alle condizioni di assicurazione di cui al Capitolato Speciale posto a base di gara, ovvero varianti ritenute di "equivalente portata", tali da non modificare la portata delle garanzie e/o tali da costituire diversa formulazione di analogo contenuto delle condizioni di assicurazione di cui al Capitolato Speciale posto a base di gara, la Commissione non procederà ad alcuna variazione del punteggio base;
- c) alle offerte che prevedano varianti "migliorative" alle condizioni di assicurazione di cui al Capitolato Speciale posto a base di gara, la Commissione procederà alla maggiorazione del punteggio base, secondo i criteri indicati nella successiva Tabella A), in relazione all'entità del miglioramento proposto, assegnando i corrispondenti punteggi, fino al massimo di 10,00 punti. La Commissione potrà attribuire maggiorazioni di punteggio intermedie nell'ambito del range previsto per la tipologia di variante;
- d) alle offerte che prevedano varianti "peggiorative" alle condizioni di assicurazione di cui al Capitolato Speciale posto a base di gara, la Commissione procederà ad applicare le seguenti detrazioni di punteggio:
 - d.1) una detrazione di 0,5 punti (così come indicato al punto B.0 della successiva tabella B), indipendentemente dall'entità delle varianti;
 - d.2 un'ulteriore detrazione, dal punteggio base, per ogni variante proposta, secondo i criteri indicati nella successiva Tabella B in relazione alla gravità del peggioramento proposto, assegnando i corrispondenti punteggi. La Commissione potrà attribuire detrazioni di punteggio intermedie nell'ambito del range previsto per la tipologia di variante;

16.1.d - Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi:

Ciascun singolo commissario assegnerà per ciascuna variante proposta un giudizio in proporzione alla corrispondenza tra le offerte tecniche e le esigenze della Stazione Appaltante, rappresentate dal Capitolato Speciale, sulla base dei seguenti parametri di valutazione:

- a) impatto della variante sui contenuti di garanzia previsti dal Capitolato Speciale ed entità delle conseguenze economiche prevedibili e potenziali della variante proposta, anche in termini di frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante stessa;
 - b) e/o impatto sulle modalità di gestione dei sinistri;
 - c) e/o impatto sulle procedure gestionali/amministrative;
 - d) e/o impatto sulla comprensibilità del contratto e delle conseguenti obbligazioni,
- con la seguente ponderazione:

Tabella A - Determinazione del punteggio correttivo (aumenti) per varianti positive	Maggiorazione Punteggio (MP)
<p>A.1) Variante positiva di 1° grado (lievemente migliorativa): variante che apporta una modifica positiva alla copertura, incrementandone l'efficacia in maniera modesta e/o variante che modifica le modalità di gestione del contratto, con un lieve miglioramento.</p> <p>Il punteggio correttivo in aumento sarà attribuito tenendo conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante; - frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante; - miglioramenti nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla variante. 	0,1 ≤ MP ≤ 0,5
<p>A.2) Variante positiva di 2° grado (moderatamente migliorativa): variante che apporta una modifica positiva alla copertura, incrementandone l'efficacia in maniera moderata e/o variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un moderato miglioramento.</p> <p>Il punteggio correttivo in aumento sarà attribuito tenendo conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante; - frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante; - miglioramenti nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla variante. 	
<p>A.2) Variante positiva di 3° grado (mediamente migliorativa): variante che apporta una modifica positiva alla copertura, incrementandone l'efficacia in maniera apprezzabile e/o variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un apprezzabile miglioramento.</p> <p>Il punteggio correttivo in aumento sarà attribuito tenendo conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante; - frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante; - miglioramenti nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla variante. 	1,3 ≤ MP ≤ 2,0
<p>A.3) Variante positiva di 4° grado (molto migliorativa): variante che apporta una modifica positiva alla copertura, incrementandone l'efficacia in modo rilevante e/o variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un sostanziale miglioramento.</p> <p>Il punteggio correttivo in aumento sarà attribuito tenendo conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante; - frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante; - miglioramenti nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla variante. 	
TABELLA B - Determinazione del punteggio correttivo (detrazioni) per varianti negative	Detrazione Punteggio (DP)
B.0) In caso di Offerta tecnica che preveda una qualunque delle seguenti varianti (negative), si applicherà la detrazione qui prevista (che si somma alle ulteriori successive detrazioni):	0,5
B.1) Variante negativa di 1° grado (lievemente penalizzante):	0,1 ≤ DP ≤ 1,3

<p>variante che apporta una modifica negativa alla copertura, riducendone l'efficacia in maniera modesta e/o variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un lieve peggioramento.</p> <p>Variante che in ogni caso non annulla alcuna parte del contratto, non ne riduce l'efficacia complessiva della copertura, ne modifica sostanzialmente la relativa operatività.</p>	
<p>Il punteggio correttivo in detrazione sarà attribuito tenendo conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante; - frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante; - eventuale difficoltà di interpretazione delle clausole contrattuali determinata dalla variante; - eventuali criticità nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla variante. 	
<p>B.2) Variante negativa di 2° grado (moderatamente penalizzante): variante che apporta una modifica negativa alla copertura, riducendone l'efficacia in maniera moderata e/o variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un moderato peggioramento.</p>	
<p>Il punteggio correttivo in detrazione sarà attribuito tenendo conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante; - frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante; - eventuale difficoltà di interpretazione delle clausole contrattuali determinata dalla variante; - eventuali criticità nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla variante. 	<p>$1,4 \leq DP \leq 3,0$</p>
<p>B.3) Variante negativa di 3° grado (mediamente penalizzante): variante che apporta una modifica negativa alla copertura, riducendone l'efficacia in maniera moderatamente apprezzabile e/o variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un peggioramento moderatamente apprezzabile.</p>	
<p>Il punteggio correttivo in detrazione sarà attribuito tenendo conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante; - frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante; - eventuale difficoltà di interpretazione delle clausole contrattuali determinata dalla variante; - eventuali criticità nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla variante. 	<p>$3,1 \leq DP \leq 5,0$</p>
<p>B.4 Variante negativa 4° grado (molto penalizzante): variante che apporta una modifica negativa alla copertura, riducendone l'efficacia in maniera rilevante e/o variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un rilevante peggioramento.</p>	
<p>Il punteggio correttivo in detrazione sarà attribuito tenendo conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante; - frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante; - eventuale difficoltà di interpretazione delle clausole contrattuali determinata dalla variante; - eventuali criticità nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla variante. 	<p>$5,1 \leq DP \leq 7,5$</p>
<p>B.5 Variante negativa 5° grado (gravemente penalizzante): variante che apporta una modifica negativa alla copertura, riducendone l'efficacia in maniera sostanziale e/o variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un sostanziale peggioramento.</p>	<p>$DP \geq 7,6$</p>

<p>Il punteggio correttivo in detrazione sarà attribuito tenendo conto di:</p> <ul style="list-style-type: none">- entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante;- frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante;- eventuale difficoltà di interpretazione delle clausole contrattuali determinata dalla variante;- eventuali criticità nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla variante.	
---	--

La Commissione giudicatrice svolge la propria attività mediante la seguente procedura:

ogni commissario esprime la propria valutazione attribuendo un punteggio in relazione al giudizio della variante in esame, in base a quanto indicato nelle precedenti Tabelle;

terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei punteggi di cui al punto precedente, viene calcolata - per ciascuna variante - la media del punteggio attribuito da parte di tutti i commissari e il risultato viene applicato alla variante in esame;

per la determinazione del punteggio, si procederà sottraendo dal punteggio base il totale dei punti calcolati in detrazione per le eventuali varianti penalizzanti proposte, oltre alla ulteriore detrazione di 0,5 e sommando al numero risultante il totale dei punti attribuibili in incremento per le eventuali varianti migliorative proposte. Si precisa che ai fini del calcolo dei punteggi, gli stessi saranno approssimati a due decimali.

16.1.f - Riparametrazione:

I punteggi finali, qualora nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo previsto (70 punti), verranno riparametrati, al fine di garantire un rapporto invariabile tra il fattore prezzo (offerta economica) ed il fattore qualità (offerta tecnica). Pertanto, verrà attribuito il coefficiente pari a 1,00 al concorrente che avrà conseguito il punteggio più elevato, proporzionando ad esso il coefficiente conseguito dagli altri concorrenti. Al concorrente con coefficiente pari ad 1 verranno assegnati 70 punti (il massimo del punteggio attribuibile all'offerta tecnica) e agli altri concorrenti un punteggio proporzionale, secondo la seguente formula:

$P_{Ti} = P_{ti} / P_{tmax} \times 70,00$	dove:	P_{Ti} = è il punteggio Tecnico riparametrato per l'offerta i-esima in esame;
		P_{ti} = è il punteggio Tecnico del concorrente i-esimo in esame;
		P_{tmax} = è il punteggio Tecnico più alto ottenuto dai concorrenti;
		X = è il coefficiente che va moltiplicato per il punteggio massimo previsto (70,00).

Se, ad esempio, i punteggi complessivi ottenuti per le offerte tecniche da n. 3 concorrenti sono i seguenti: 65,00; 60,00 e 58,00, la riparametrazione a 1,00 di tali punteggi avverrà assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio 65,00 (punteggio più alto) il valore massimo previsto per l'offerta tecnica (70,00 punti) e agli altri concorrenti un punteggio proporzionale così calcolato:

concorrente 1 (65,00 punti): $65,00/65,00 = 1,00 \times 70,00 = 70,00$ punti

concorrente 2 (60,00 punti): $60,00/65,00 = 0,92 \times 70,00 = 64,40$ punti

concorrente 3 (58,00 punti): $58,00/65,00 = 0,89 \times 70,00 = 62,30$ punti.

(Sia i coefficienti che i punteggi assegnati, ed ogni operazione intermedia, saranno considerati alla seconda cifra decimale, con arrotondamento di questa all'unità superiore se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5).

16.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la Formula con interpolazione lineare:

$$PE_i = \frac{P_{max} * P_{min}}{P_{pi}}$$

dove

PE_i = punteggio attribuito al concorrente i-esimo

P_{max} = punteggio massimo previsto

P_{pi} = prezzo offerto dal concorrente i-esimo in esame

P_{min} = offerta economica più bassa

GRADUATORIA FINALE

La commissione, terminata l'attribuzione dei punteggi relativi alla parte tecnica ed economica, procede, per singolo lotto, a calcolare la graduatoria finale (punteggio tecnico + punteggio economico).

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

17. CAUSE DI ESCLUSIONE

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

18. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

19. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 12, se necessario.

Considerata la particolare natura degli Operatori Economici autorizzati a partecipare alla presente gara, è facoltà della Stazione appaltante effettuare o meno, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è immediatamente efficace, salvo la facoltativa verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Le parti resteranno impegnate a termini del Capitolato speciale / contratto, nonché delle varianti presentate ed accettate in sede di gara, dalle ore 24:00 del giorno riportato nell'avviso di aggiudicazione. In particolare,

l'operatore economico aggiudicatario si impegna, al ricevimento dell'avviso di aggiudicazione, a garantire copertura assicurativa ai rischi di cui alla propria offerta dalla data specificata nella comunicazione della Stazione appaltante anche nelle more della sottoscrizione delle relative polizze.

Fermo restando quanto previsto al paragrafo precedente Il contratto è stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto si intende stipulato al momento della relativa sottoscrizione.

21. BROKERAGGIO ASSICURATIVO

L'Amministrazione appaltante, nello svolgimento della presente procedura, si è avvalsa e si avvale, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, dell'assistenza e consulenza assicurativa della Società Consulbrokers Spa, iscrizione R.U.I. n. B000778092 (denominata nei documenti di gara anche e più brevemente "Broker"), relativamente alla predisposizione del Capitolato speciale ed alla conclusione della relativa polizza e per quanto concerne la consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali.

Il broker fornirà assistenza e consulenza sino alla scadenza della polizza, compreso rinnovi, riforme o sostituzioni dello stesso contratto assicurativo.

Agli effetti delle condizioni normative del Capitolato Speciale di Appalto / polizza, si conviene espressamente che ogni comunicazione fatta dall'Amministrazione appaltante al Broker si intenderà come fatta alla Ditta Aggiudicataria (in caso di coassicurazione o raggruppamento alla Società Delegataria), come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società Delegataria, nel nome e per conto dell'Assicurato, si intenderà fatta dall'Assicurato stesso.

I premi saranno pagati all'aggiudicatario per il tramite del Broker, il quale, verificato l'effettivo accredito, provvederà a perfezionare gli adempimenti amministrativi di propria competenza (in caso di coassicurazione nei confronti dei diversi coassicuratori). L'aggiudicatario (in caso di coassicurazione i diversi coassicuratori) riconosce esplicitamente che il pagamento fatto al Broker è liberatorio per il Contraente, al quale, pertanto, nulla potrà essere eccepito.

L'opera del Broker verrà remunerata, in conformità agli usi del mercato nazionale ed internazionale, confermati dalla giurisprudenza, esclusivamente dall'aggiudicatario con il quale verrà stipulato il contratto, sotto forma di una parte dell'unitaria provvigione predestinata dalle Direzioni alle proprie reti di vendita, secondo la aliquota dell'11,0%, da applicarsi sul premio imponibile. La remunerazione del Broker non rappresenta un costo aggiuntivo per l'Amministrazione appaltante e andrà dagli Assicuratori assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio per gli oneri di distribuzione e produzione e predeterminata a monte dalle Direzioni Generali. Detto compenso verrà trattenuto sulle rimesse di detti premi all'atto della loro rendicontazione all'aggiudicatario (in caso di coassicurazione ai diversi coassicuratori).

22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata **entro sette giorni** dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

23. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario *per ciascun lotto* deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa Stazione appaltante.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione appaltante.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Potenza.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679", si informa che:

- il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
- l'eventuale rifiuto all'autorizzazione comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto.
- I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto della normativa, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno del Comune di Avigliano implicato a vario titolo nel procedimento; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 e della L. 241/90; i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di servizi; gli organi dell'autorità giudiziaria; i soggetti pubblici che possono o devono acquisirli. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/03 e all'art. 15 del Regolamento UE 2016/679. I dati personali saranno conservati per l'intera durata espressa dalla gara e dall'eventuale contratto da stipulare con l'aggiudicatario, conclusi i quali i dati saranno conservati nei termini previsti per legge per la conservazione dei documenti amministrativi. Il titolare del trattamento è il Comune di Avigliano

C.F.:, sede:

.....